

STATUTO

della

SOCIETÀ FEDERALE DI GINNASTICA

OSOGNA – LODRINO



Edizione 2024

STATUTO

Società Federale di Ginnastica Osogna – Lodrino

INDICE DEGLI ARTICOLI

CAPITOLO 1 – Generalità	Art. 1	Nome, costituzione
	Art. 2	Sede
	Art. 3	Responsabilità
CAPITOLO 2 – Scopi, obiettivi, affiliazione	Art. 4	Scopi
	Art. 5	Obiettivi
	Art. 6	Affiliazione
	6.1	Etica
CAPITOLO 3 – Composizione	Art. 7	Composizione
	Art. 8	Membri
	8.1	Generalità
	8.1.1	Tassa sociale
	8.2	Soci attivi
	8.3	Soci sostenitori
	8.4	Soci simpatizzanti
	8.5	Soci onorari
	8.6	Radiazioni
	8.7	Espulsione
	8.8	Riammissione
Art. 9	Misure disciplinari	
CAPITOLO 4 – Organi	Art. 10	Organi
	Art. 11	Assemblea generale dei soci
	11.1	Composizione
	11.2	Diritto di voto
	11.3	Competenze
	11.4	Convocazione
	11.4.1	Svolgimento dell'Assemblea senza presenza fisica
	11.5	Validità delle decisioni
	11.6	Proposte e candidature
	11.7	Votazioni e nomine
	11.8	Assemblea straordinaria dei soci
	Art. 12	Comitato
	12.1	Nomine
	12.2	Periodo legislativo
12.2.1	Entrata in funzione	
12.3	Competenze	

	12.4	Responsabilità
	Art. 13	Commissione tecnica
	13.1	Composizione
	13.2	Nomina
	13.3	Periodo legislativo
	13.4	Competente
	Art. 14	Ufficio di controllo
	14.1	Composizione e compiti
	14.2	Durata del mandato
CAPITOLO 5 – Finanze	Art. 15	Entrate
	Art. 16	Tasse
	Art. 17	Esercizio
	Art. 18	Fondi Speciali
	Art. 19	Donazioni, fondazioni, legati
	Art. 20	Investimenti
CAPITOLO 6 – Diversi	Art. 21	Archivio
	Art. 22	Onorificenze
CAPITOLO 7 – Revisione dello statuo, scioglimento disposizioni finali	Art. 23	Revisione parziale o totale dello statuto
	Art. 24	Approvazione della revisione degli statuti
	Art. 25	Scioglimento
	Art. 26	Destinazione del patrimonio
	Art. 27	Disposizioni finali
	Art. 28	Abrogazione

CAPITOLO 1 – Generalità

Art. 1 Nome, costituzione

La società di ginnastica Osogna – Lodrino, è denominata:

Società Federale di Ginnastica (SFG) Osogna – Lodrino.

È stata fondata nel 1961, ed è una società ai sensi dell'Art. 60 e seguenti del CCS.

Art. 2 Sede

La sede della SFG Osogna – Lodrino è Riviera.

Art. 3 Responsabilità

Per gli obblighi finanziari della Società risponde unicamente il patrimonio sociale. Ogni responsabilità finanziaria dei membri è esclusa.

La società non si assume alcuna responsabilità per obblighi, di qualunque natura essi siano, contratti da suoi membri.

CAPITOLO 2 – Scopi, obiettivi, affiliazione

Art. 4 Scopi

La SFG Osogna – Lodrino ha gli stessi ideali dell'Associazione cantonale ticinese di ginnastica (ACTG) e della Federazione svizzera di ginnastica (FSG). In particolare, si propone:

- di offrire a tutti la possibilità di praticare la ginnastica nelle sue varie forme;
- di rispettare le regole della democrazia svizzera e di essere apartitica e aconfessionale.

Art. 5 Obiettivi

La SFG Osogna – Lodrino si prefigge di:

- contribuire a sviluppare la salute e lo spirito comunitario della popolazione mediante la pratica di attività ginniche e sportive;
- permettere ai suoi membri di esercitare un'adeguata attività sportiva per l'ottenimento di una migliore condizione fisica personale;
- garantire la formazione dei quadri a tutti i livelli;
- tenere regolarmente lezioni e organizzare manifestazioni, partecipare a competizioni cantonali, nazionali e internazionali;
- collaborare con altre società sportive i cui principi non siano in contrasto con i suoi.

Art. 6 Affiliazione

La SFG Osogna – Lodrino è affiliata all'ACTG e alla FSG delle quali riconosce statuto e regolamenti.

6.1 Etica

La SFG Osogna – Lodrino si impegna per uno sport sano, rispettoso, corretto e di successo; agisce e comunica in modo rispettoso e trasparente.

La SFG Osogna – Lodrino riconosce la “carta etica” dello sport in vigore in svizzera e ne promuove i principi.

La SFG Osogna – Lodrino si sottomette agli statuti concernenti il doping e agli statuti in materia di etica di Swiss Olympic. Le relative disposizioni si applicano ai suoi organi, dipendenti, membri, atleti, allenatori, monitori e funzionari; le disposizioni si applicano inoltre ai membri che compongono la SFG Osogna – Lodrino (art. 7) e alle relative istanze.

Le presunte violazioni possono essere indagate da Swiss Sport Integrity e essere giudicate e sanzionate dalla camera disciplinare dello sporto svizzero. Si applicano le relative norme procedurali.

La società riconosce inoltre i compiti e le competenze della Commissione etica della FSG conformemente agli Statuti di quest’ultima o ai relativi regolamenti.

CAPITOLO 3 - Composizione

Art. 7 Composizione

La SFG Osogna – Lodrino si compone di:

- soci attivi
- soci sostenitori
- soci simpatizzanti
- soci onorari

Art. 8 Membri

8.1 Generalità

La Società è l’unica rappresentante dei propri soci.

8.1.1 Tassa sociale

La tassa sociale è fissata, per ogni tipologia di socio, di anno in anno dall’Assemblea generale su proposta del Comitato.

8.2 Soci attivi

Sono soci attivi: le monitrici, i monitori, le ginnaste e i ginnasti iscritti alla Società nell’anno contabile precedente e/o corrente.

8.3 Soci sostenitori

Sono soci sostenitori coloro che versano un contributo uguale o maggiore alla tassa sociale prevista.

8.4 Soci simpatizzanti

Sono soci simpatizzanti coloro che pagano un importo inferiore alla tassa sociale prevista per i soci sostenitori.

8.5 Soci onorari

Coloro che hanno acquisito meriti particolari e/o hanno contribuito in modo continuo e notevole allo sviluppo della causa ginnica possono essere nominati soci onorari.

- Sono nominati dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Comitato o di 2/3 dei soci con diritto di voto.
- Hanno il dovere di difendere gli ideali e gli interessi della SFG.
- Il socio onorario può essere privato, su proposta del Comitato all'Assemblea generale dei soci, del proprio titolo, qualora si rendesse indegno del codice d'onore; è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto presenti.
- I soci onorari hanno libero accesso a tutte le manifestazioni sociali e sono svincolati dall'obbligo di versare la tassa.

8.6 Radiazioni

Quando un socio è in mora con il pagamento della tassa da un anno o più e quando un socio non frequenta più le lezioni ginniche e le manifestazioni sociali, viene radiato da parte del Comitato.

8.7 Espulsione

Ogni socio che, intenzionalmente o per grave negligenza, viola lo statuto, i regolamenti o le convenzioni della Società, oppure si rende colpevole di un comportamento indegno, può essere espulso. L'espulsione è di competenza del Comitato e comunicata per iscritto.

8.8 Riammissione

Un socio che desidera essere riammesso in seno alla Società, dopo un'espulsione, deve presentare al Comitato una domanda motivata e scritta.

Il Comitato, previo esame, la sottopone all'Assemblea generale dei soci formulando il proprio preavviso.

Art. 9 Misure disciplinari

- a) Ai soci della SFG Osogna – Lodrino che contravvengono allo statuto, ai regolamenti o alle convenzioni sono comminate le seguenti misure disciplinari:
- ammonimento scritto;

- esclusione parziale o totale dalla partecipazione ai corsi e ai concorsi;
- sospensione temporanea di tutti i diritti nell'ambito della società;
- multa (importo massimo fr. 500.- / cinquecento);
- espulsione dalla Società.

- b) Il Comitato infligge le misure comminate all'Art. 9 a) con la maggioranza dei 2/3. Le misure disciplinari all'Art. 9 a) possono essere anche cumulative;
- c) Contro le misure disciplinari comminate dal Comitato gli interessati hanno diritto di ricorso entro 30 giorni. Lo stesso deve essere presentato al Comitato in forma scritta e non ha effetto sospensivo.

Il Comitato ha l'obbligo di:

- Iscrivere il ricorso come trattanda all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei soci, se questa ha luogo entro 30 giorni;
- Convocare un'Assemblea straordinaria, se l'Assemblea ordinaria non ha luogo entro 30 giorni.

Il ricorso risulta accettato se si raggiungono i 2/3 dei voti dei soci presenti.

- d) Se non viene inoltrato ricorso, entro il termine di 30 giorni, o se lo stesso viene respinto, le misure disciplinari divengono esecutive.

CAPITOLO 4 - Organi

Art. 10 Organi

Gli organi della Società sono:

- l'Assemblea generale dei soci
- il Comitato
- la Commissione tecnica
- l'Ufficio di controllo

Art. 11 Assemblea generale dei soci

11.1 Composizione

L'Assemblea generale dei soci è l'organo supremo della Società.

Si compone:

- dei soci attivi
- dei soci sostenitori
- dei soci onorari
- dei membri del Comitato
- dei membri della Commissione tecnica
- dei membri dell'Ufficio di controllo

11.2 Diritto di voto

Hanno diritto di voto:

- i soci attivi che hanno compiuto i 18 anni;
- i soci sostenitori maggiorenni che hanno pagato la tassa sociale, prevista per la stagione contabile precedente e/o corrente;
- un rappresentante legale per ogni socio attivo o sostenitore che non ha ancora compiuto di 18 anni
- i soci onorari

11.3 Competenze

Sono di competenza dell'Assemblea generale dei soci:

- l'approvazione del verbale dell'Assemblea precedente
- l'approvazione dei rapporti annuali del Comitato e della Commissione tecnica
- l'approvazione dei conti consuntivi, previa conoscenza del rapporto di revisione
- l'approvazione di ogni modifica parziale o totale degli statuti sociali
- l'approvazione dei regolamenti sociali
- l'approvazione degli obiettivi a lungo termine
- l'approvazione del programma di attività
- la ratifica delle convenzioni
- l'elezione dei membri del Comitato ed il Presidente
- l'elezione del Presidente della Commissione tecnica
- l'elezione dei membri dell'Ufficio di controllo
- la nomina, su proposta del Comitato, dei soci onorari
- l'ammontare delle tasse
- l'evasione dei ricorsi
- l'istituzione, l'impegno e l'abolizione di fondi speciali
- l'impiego straordinario di fondi della società

11.4 Convocazione

L'Assemblea generale dei soci si riunisce una volta l'anno, entro la fine del mese di dicembre. La data dell'Assemblea generale dei soci viene pubblicata sulla stampa regionale ed è comunicata per iscritto ai soci aventi diritto di voto, almeno 15 giorni prima.

11.4.1 Svolgimento dell'Assemblea senza presenza fisica

Per motivi importanti, il Comitato può decidere di organizzare l'Assemblea rinunciando alla presenza fisica delle persone interessate.

In tal caso, può:

- Organizzare un'Assemblea a distanza in formato elettronico; in questo caso viene garantita la possibilità di discussione e una procedura di voto per via elettronica;
- Organizzare una votazione per iscritto o per via elettronica.

I termini e le procedure di voto applicate sono le medesime definite per l'Assemblea in presenza.

11.5 Validità delle decisioni

L'Assemblea generale dei soci può deliberare qualunque sia il numero di soci aventi diritto di voto presenti.

11.6 Proposte e candidature

- l'Assemblea generale dei soci può evadere unicamente trattande all'ordine del giorno;
- l'iscrizione di nuove trattande all'ordine del giorno deve essere accettata da almeno i 2/3 presenti aventi diritto di voto.
- le proposte, le mozioni e le candidature devono prevenire per iscritto al Comitato almeno 30 giorni prima dell'Assemblea generale, il Comitato può presentare controproposte.

11.7 Votazioni e nomine

- Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano.
- Le votazioni per le nomine avvengono in forma segreta nel caso in cui i candidati siano in numero maggiore a quello dei mandati da attribuire. È sufficiente la maggioranza relativa.
- Le proposte sono accettate o respinte a maggioranza semplice dei voti espressi; in caso di parità la proposta è considerata respinta.
- Per l'approvazione dei ricorsi presentati a seguito di misure disciplinari comminate dal Comitato, è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto di voto.
- Per la revisione totale o parziale dello statuto è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto di voto.
- Per lo scioglimento della Società si richiede la maggioranza dei 4/5 dei soci presenti aventi diritto di voto.

11.8 Assemblea straordinaria dei soci

L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Comitato lo ritiene opportuno o quando 1/5 dei soci aventi diritto di voto lo richieda.

In tal caso essa verrà convocata entro un mese dalla richiesta, nelle forme previste dall'Art. 11.4.

- Possono essere discussi solo gli oggetti presentati con la richiesta di convocazione.
- Una decisione presa dall'Assemblea ordinaria dei soci può essere mutata solamente in casi eccezionali, con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti aventi diritto di voto.
- È di competenza dell'Assemblea straordinaria lo scioglimento della società.

Art. 12 Comitato

Il Comitato è composto da 5 a 9 membri:

- Il presidente
- Il vicepresidente
- Il presidente della commissione tecnica
- Il segretario
- Il Cassiere
- Da 0 a 4 membri

Le cariche possono essere cumulabili.

12.1 Nomine

Tutti i membri del Comitato sono nominati dall'Assemblea generale dei soci. Il Presidente e il Presidente della Commissione tecnica sono pure nominati dall'Assemblea, mentre i rimanenti incarichi sono ripartiti dal Comitato.

12.2 Periodo legislativo

Il Comitato rimane in carica un anno ed è rieleggibile.

12.2.1 Entrata in funzione

L'entrata in funzione del Comitato avviene di regola subito dopo la nomina durante l'Assemblea generale.

12.3 Competenze

Il Comitato dirige e amministra la Società.

- Si riunisce mensilmente su invito del Presidente o su domanda della maggioranza dei membri.
- Può deliberare solo in presenza della maggioranza dei membri.
- Le decisioni vengono attuate a maggioranza dei presenti; in caso di parità decide il voto presidenziale.
- Ripartisce le cariche in seno al Comitato e nomina i delegati cantonali;
- Commina le misure disciplinari dell'Art. 9.
- È autorizzato a disporre dei fondi sociali per spese non ricorrenti fino ad un importo massimo di fr. 3'000.- (tremila).
- In casi urgenti può prendere decisioni di competenza dell'Assemblea, riservata la ratifica.

12.4 Responsabilità

La Società è vincolata verso terzi dalla firma del Presidente o del Vicepresidente e del Segretario.

Per le questioni finanziarie è richiesta la firma collettiva del Cassiere e/o del Presidente e/o di un Membro.

Art. 13 Commissione tecnica

13.1 Composizione

La Commissione tecnica è composta da un Presidente, dai capi monitori di ogni gruppo e da persone terze competenti.

13.2 Nomina

Tutti i membri della Commissione tecnica sono nominati dal Comitato su proposta del Presidente della stessa.

13.3 Periodo legislativo

La Commissione tecnica rimane in carica un anno ed è rieleggibile.

13.4 Competenze

La Commissione tecnica è responsabile di tutti i problemi tecnici concernenti l'attività della Società.

- Allestisce il programma annuale dell'attività ginnica.
- Prepara, dirige e sorveglia la partecipazione ai corsi sociali, cantonali e federali per le monitrici e i monitori e ne compila le indennità.
- Esamina e approva le disposizioni tecniche proposte.
- Elabora il piano tecnico di ogni manifestazione prevista dal programma di attività, sorvegliandone pure l'applicazione.
- Sorveglia dal profilo tecnico le attività dei gruppi.
- Esamine le qualifiche dei giurati da proporre all'ACTG per i corsi individuali e di sezione.
- Aggiorna gli stati di servizio dei monitori e propone le relative distinzioni.

Art. 14 Ufficio di controllo

14.1 Composizione e compiti

Si compone di due membri e di un supplente. Sorveglia la gestione contabile della Società e funge da ufficio di scrutinio durante l'Assemblea generale.

Almeno 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea generale ordinaria, i revisori vengono convocati personalmente dal Cassiere.

14.2 Durata del mandato

La durata del mandato è di due anni. Ogni anno il membro con maggiore anzianità di presenza deve essere sostituito.

CAPITOLO 5 – Finanze

Art. 15 Entrate

Le entrate della SFG Osogna-Lodrino sono costituite da:

- Tasse dei soci
- Sussidi
- Interessi del capitale proprio
- Utili di manifestazioni e azioni speciali
- Contributi di sponsor
- Donazioni, fondazioni e legati
- Altri contributi.

Art. 16 Tasse

Le tasse annue vengono fissate dall'Assemblea su proposta del Comitato.

Sono esonerati dal pagamento delle quote i soci onorari, le monitrici, i monitori e i membri del Comitato.

Art. 17 Esercizio

L'esercizio contabile coincide con la fine dell'attività ginnica, il 31 agosto.

Art.18 Fondi Speciali

Il Comitato può istituire fondi speciali, riservata la ratifica della Società da parte dell'Assemblea generale dei soci.

Art. 19 Donazioni, fondazioni, legati

Le donazioni, le fondazioni e i legati a favore della Società sono regolati dai rispettivi atti legali.

Art. 20 Investimenti

Il patrimonio della Società può essere investito solamente in valori svizzeri sicuri, azioni escluse.

CAPITOLO 6 – Diversi

Art. 21 Archivio

I documenti importanti sono conservati nell'archivio della Società, la cui sede è designata dal Comitato.

Art. 22 Onorificenze

La Società assegna distinzioni alle monitrici e ai monitori in attività da 10, 20, 30, 40 e 50 anni. Le condizioni per l'ottenimento delle distinzioni sono contenute nel relativo regolamento dell'ACTG.

La distinzione, di regola, viene consegnata durante l'accademia sociale.

CAPITOLO 7 – Revisione dello statuto, scioglimento disposizione finali

Art. 23 Revisione parziale o totale dello statuto

La modifica parziale o totale dello statuto societario è di competenza dell'Assemblea generale dei soci, su proposta:

- Del Comitato, per la revisione parziale
- Del Comitato o di 1/3 dei membri, per la revisione totale

Le proposte devono pervenire al Comitato almeno 60 giorni prima dell'Assemblea generale. Il Comitato può presentare delle controproposte.

Art. 24 Approvazione della revisione degli statuti

Ogni revisione parziale o totale degli statuti deve essere approvata dall'Assemblea generale dei soci, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 25 Scioglimento

Lo scioglimento della Società è deciso da un'Assemblea straordinaria.

All'ordine del giorno deve figurare questa unica trattanda.

Lo scioglimento deve essere approvato dai 4/5 dei membri presenti aventi diritto di voto.

Art. 26 Destinazione del patrimonio

In caso di scioglimento della SFG Osogna-Lodrino, l'Assemblea straordinaria stabilisce le clausole stipulanti la consegna dell'archivio, del patrimonio e del materiale alle Autorità comunali di Riviera, le quali li manterranno fino alla fondazione di una Società di ginnastica avente lo stesso scopo di promozione dello sport nel territorio del Comune di Riviera.

Se entro 10 anni non venisse ricostituita una Società avente gli stessi scopi, il patrimonio sociale sarà devoluto equamente a favore di Società sportive del Comune di Riviera.

Art. 27 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto fanno stato gli statuti dell'ACTG e della FSG, nonché le norme di cui agli art. 60 ss. del CCS.

Il presente statuto entra in vigore dopo l'approvazione del Comitato Direttivo dell'ACTG e dell'Assemblea generale dei soci della SFG Osogna-Lodrino.

Approvato dal CD dell'ACTG il 29 agosto 2024.

Approvato dall'Assemblea dei soci tenutasi presso la sede della SFG Osogna-Lodrino il 23 novembre 2024.

Art. 28 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente statuto è abrogato lo statuto del 4 dicembre 1997.

Per la SFG Osogna – Lodrino:

Il Presidente: Massimo Mariotti

la Segretaria: Roberta Ferrari